



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n. 68/P/2025

Roma, 22 luglio 2025

*Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato*

Roma

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, recante principi per la corresponsione delle indennità di polizia stradale e per i servizi resi sulla base di convenzioni con le società concessionarie, ai sensi dell'art. 39, comma 2, legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Osservazioni.

^^^^

Il 17 luglio dello scorso anno è stata sottoscritta dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza la nuova convenzione con l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) che rappresenta il modello di riferimento da adottare per le successive convenzioni con le singole società concessionarie aderenti all'A.I.S.C.A.T., da stipularsi ai sensi dell'art. 39, comma 1, legge 16 gennaio 2003, n. 3.

La suddetta convenzione, pur mantenendo l'impianto generale dell'accordo in essere, è stata *positivamente* innovata per alcuni aspetti: in particolare, *l'indennità autostradale*, il cui importo era fermo ai valori determinati con la convenzione precedente, viene *rivalutato* e svincolato dal raggiungimento dei livelli di copertura (pattuglie minime da garantire per tratto autostradale e per turno di servizio) previsti in convenzione.

Inoltre, la nuova indennità è *svincolata* dal raggiungimento degli indici di copertura.

Pur avendo, infatti, come riferimento delle coperture minime, si parla di livelli di servizio che comprenderanno non solo il numero delle pattuglie di vigilanza stradale, ma anche servizi finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione e delle infrastrutture autostradali; non è più prevista la premialità; il nuovo regime avrà decorrenza "retroattiva" dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro e delle convenzioni con i singoli concessionari; l'indennità sarà corrisposta con cadenza mensile (oggi trimestrale).

Per completezza espositiva, riportiamo di seguito due tabelle riassuntive dell'indennità autostradale attualmente prevista e di quella oggetto della nuova convenzione, secondo l'intesa raggiunta con i rappresentanti delle società.

1. Situazione attuale¹:

INDENNITA' ATTUALE			
Quadranti	Indennità di base	Indennità aggiuntiva	Totale
notturmo	5,16	2,50	7,66
diurno	5,16	-	5,16
pomeridiano	5,16	-	5,16
serale	5,16	1,50	6,66
Totale			24,64

2. Nuova convenzione²:

NUOVA INDENNITA'			
Quadranti	Indennità di base	Indennità aggiuntiva	Totale
notturmo	7,00	7,50	14,50
diurno	7,00	2,50	9,50
pomeridiano	7,00	2,50	9,50
serale	7,00	5,00	12,00
Totale			45,50

Si tratta, indubbiamente, di una significativa miglioria per i colleghi.

Riconosciamo a codesto Dipartimento, alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e al Servizio Polizia Stradale il *merito* del risultato raggiunto.

Allo stesso tempo, non possiamo sottacere, che avremmo avuto piacere, oltre che *titolo*, a essere parte attiva nell'esame della proposta della convenzione in argomento.

Già, perché le OO.SS., ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 16.01.2003, n. 3, avrebbero dovuto – ma non è stato fatto – essere interpellate non solo adesso per un parere sul predetto schema di decreto, ma anche sui contenuti della convenzione, su cui esprimere eventuali proposte e osservazioni, che avrebbero potuto rendere *ancora* migliore le condizioni di impiego e le indennità previste nella convezione.

¹ Indennità autostradale attuale:

- l'indennità base, percepita da tutto il personale impegnato in autostrada, è pari 5,16 euro giornalieri netti;
- è attribuita un'indennità aggiuntiva a chi fa servizio operativo (pattuglia, P.G., sala operativa e operatore di giornata) nei quadranti serale (1,50 euro netti) e notturno (2,50 euro netti), che si somma all'indennità di base;
- è prevista un'ulteriore indennità nelle giornate "superfestive" (1° gennaio, Pasqua, Lunedì in Albis, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, Natale, Santo Stefano) fissata nel 50% dell'indennità di base, da sommarsi ad essa;
- un'ulteriore indennità aggiuntiva da aggiungersi a quella di "base" è riconosciuta in misura pari al 50% al personale che svolga servizi di pattuglia e di polizia giudiziaria o compiti di sala operativa e di "operatore di giornata" in turni di 3 ore, effettuati in regime di straordinario programmato o emergente; La corresponsione della indennità "aggiuntiva" e della "premialità" ha luogo esclusivamente al raggiungimento dei livelli di copertura dei servizi ordinari di polizia stradale, assunti con i singoli accordi convenzionali.

² Indennità autostradale della nuova convenzione:

- l'indennità base, percepita da tutto il personale impegnato in autostrada, sale a 7,00 euro netti;
- è attribuita un'indennità aggiuntiva a chi fa servizio operativo (pattuglia, P.G., sala operativa e operatore di giornata) nei quadranti diurni (2,50 euro netti), serale (5,00 euro netti) e notturno (7,50 euro netti), che si somma all'indennità base;
- è confermata l'ulteriore indennità nelle giornate "superfestive" e quella per i servizi resi in regime di straordinario.

Oggi, con la convenzione già sottoscritta e lo schema di decreto di cui all'oggetto, che fondamentalmente recepisce il dettato della convenzione, siamo di fronte a una responsabile "presa d'atto".

Usiamo il termine "responsabile" non a caso, ma quale doveroso atteggiamento atto a evitare contrapposizioni con l'Amministrazione, che porterebbero a ritardi nel riconoscimento dei benefici previsti nella convenzione, a scapito del personale.

Scenario, per il SILP CGIL, assolutamente da *evitare*.

Ci limitiamo, pertanto, a evidenziare l'esigenza una modifica del legislatore dell'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in base al quale le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.

Si tratta di una norma, richiamata all'art. 1 (*Modalità di versamento delle indennità da parte degli Enti concessionari autostradali*) dello schema di decreto, che *non* consente agli Enti concessionari autostradali di *corrispondere direttamente* alla nostra Amministrazione le somme dovute per servizi resi dal personale della Polizia di Stato, in maniera tale da superare gli intollerabili ritardi nei pagamenti.

Giova evidenziare che tale criticità è stata in più circostanze rappresentata anche al Ministro dell'Interno, il quale ha manifestato interesse alla sua risoluzione.

In ultimo, sempre con riferimento alle indennità per la Polizia Stradale, esigiamo *parità di trattamento* per il personale della Polizia Stradale in servizio sulle tratte gestite dall'ANAS, ente pubblico vigilato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il quale chiediamo, se non già fatto da codesto Dipartimento, l'avvio della trattativa per la stipula di una convenzione che recepisca i contenuti dell'accordo sottoscritto con l'A.I.S.C.A.T., al fine di evitare disparità di trattamento a parità di funzioni e responsabilità.

I più cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE